

**UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO
REGGIANO**

**RELAZIONE TECNICA ALLA REVISIONE
PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
EX ART. 20 COMMI 2 E 4, D.LGS. 19 AGOSTO
2016 N. 175**

ALLEGATO B

PREMESSA

L'unione Montana Dei Comuni Dell'appennino Reggiano, come previsto dell'art. 24 T.U.S.P., ha provveduto ad effettuare al 30 settembre 2017, con Deliberazione del Consiglio n. 33 del 29 settembre 2017 la Revisione straordinaria delle partecipazioni ex. Art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che sono da alienare od oggetto di misure di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2 T.U.S.P. per le quali era verificata anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) sono riconducibili all'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P..

Successivamente, annualmente, il Consiglio ha provveduto, ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., ad approvare un'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate dirette e indirette;

LE SOCIETA' DETENUTE DIRETTAMENTE AL 31/12/2021:

Elenco societa' detenute direttamente	% quota di partecipazione	ATTIVITA' SVOLTA
LEPIDA SPA	0,0014	fornitura di servizi di connettività della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge regionale n. 11/2004.
GAL Antico frignano e Appennino Reggiano Soc. Coop a r.l.	2,93	. Promozione e sviluppo zone montane

La presente Relazione Tecnica così come prevista dall'articolo 20 comma 4 del TUSP rappresenta una relazione sullo stato d'attuazione della revisione periodica che, così come deliberato con atto di Consiglio dell'Unione n. 33/2017, non prevede di porre in essere nessuna attività razionalizzazione/contenimenti;

Società non oggetto del piano di revisione periodica 2021

La legge 30 dicembre 2018, n. 145 – pubblicata nella GU Serie Generale n. 302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62 (legge di Bilancio 2019) al comma 724 ha aggiunto al comma 6 dell'articolo 26 del TUSP il seguente: "6-bis. Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6" cioè ai Gruppi di Azione Locale (GAL). L'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano detiene una partecipazione in GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano soc. coop. del 2,77%. La società rientra nelle categorie di cui all'art. 4 comma 6 del TUSP che prevede la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'art. 34 del Regolamento CE n.1303/2013. I Gruppi di Azione Locale (GAL) sono i soggetti attuatori delle azioni di sviluppo locale partecipativo (Regolamento CE n.1303/2013 e Regolamento CE n.1305/2013). A seguito del riconoscimento, nella legge di bilancio 2019, della particolarità dei GAL rispetto al sistema delle partecipazioni pubbliche, in virtù di quanto previsto dall'art. 26 comma 6 bis, i GAL sono stati esclusi dall'applicazione dell'art. 20 e, quindi, per la partecipazione in GAL Antico Frignano non verrà fatta una scheda analitica contenente una disamina della sussistenza o meno dei presupposti di cui all'art. 20; tuttavia si conferma il mantenimento della partecipazione nella società in quanto l'attività svolta dalla medesima rientra nel comma 6 dell'art. 4 del TUSP.